



# Ministero della Giustizia

Dipartimento per gli Affari di Giustizia  
Direzione Generale della Giustizia Civile

## IL DIRETTORE GENERALE

visto l'art. 16 del decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28;

visto il decreto interministeriale del Ministro della Giustizia di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico 18 ottobre 2010 n. 180, pubblicato sulla G.U. 4 novembre 2010 n. 258, con efficacia dal 5 novembre 2010, con il quale è stato adottato il "Regolamento recante la determinazione dei criteri e delle modalità di iscrizione e tenuta del registro degli organismi di mediazione e dell'elenco dei formatori per la mediazione nonché l'approvazione delle indennità spettanti agli organismi, ai sensi dell'art. 16 del Decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28".

premesso che l'art. 20 del decreto interministeriale 18 ottobre 2010 ha previsto una disciplina transitoria stabilendo che *si considerano iscritti di diritto all'elenco di cui all'art.17 gli enti abilitati a tenere i corsi di formazione già accreditati presso il Ministero della Giustizia ai sensi del decreto del Ministro della Giustizia 23 luglio 2004 n.222;*

premesso, inoltre, che secondo la medesima previsione normativa, *salvo quanto previsto dal comma quarto, il responsabile verifica il possesso in capo a tali enti dei requisiti previsti dall'art.18 e comunica agli stessi le eventuali integrazioni o modifiche necessarie;* e che, altresì, è previsto che *se l'ente ottempera alle richieste del responsabile entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, l'iscrizione si intende confermata; in difetto di tale ottemperanza, l'iscrizione si intende decaduta;*

premesso, infine, che l'art.17 del suddetto decreto interministeriale dispone che il responsabile della tenuta dell'elenco degli enti abilitati a svolgere l'attività di formazione dei mediatori è il Direttore Generale della giustizia civile, ovvero persona da lui delegata con qualifica dirigenziale nell'ambito della direzione generale del dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero;

visto il PDG 24/05/2010 con il quale è stato disposto l'accREDITAMENTO dell'Università telematica "Universitas Mercatorum", con sede legale in Roma, via Appia Pignatelli n. 62, P.I. 09106101000, sito web [www.unimercatorum.it](http://www.unimercatorum.it), e-mail [atenco.unimercatorum@legalmail.it](mailto:atenco.unimercatorum@legalmail.it), tra gli enti abilitati a tenere corsi di formazione previsti dall'art. 4, comma 3, del D.M. 23 luglio 2004, n. 222;

ritenuto, pertanto, che al suddetto ente può applicarsi la disciplina transitoria sopra riportata;

viste le note prot. m dg dag 22/11/2010 n. 0166585.U e 21 dicembre 2010 prot. m dg dag 21/12/2010 n. 0166585.U con la quale il Direttore Generale della giustizia civile del Ministero della Giustizia ha richiesto al prof Claudio Gagliardi, nato a Roma il 5 febbraio 1959, in qualità di preside e legale rappresentante dell'Università telematica "Universitas Mercatorum", la trasmissione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti previsti dall'art. 18 del decreto interministeriale 18 ottobre 2010 n.180;

viste le note 15 dicembre 2010 n. prot. m dg dag 23/12/2010 n. 0167624.E e 17 gennaio 2011 m. dg Dag 25/01/2011 n. 8800.E con le quali è stata trasmessa la documentazione richiesta;

visto l'art. 18, commi secondo e terzo, del decreto interministeriale 180/2010, con il quale sono stati previsti i requisiti necessari per l'iscrizione nell'elenco degli organismi di formazione costituiti da enti pubblici e privati;

verificato, in particolare, il possesso, da parte dell'Universitas Mercatorum.", dei seguenti requisiti:

- capacità finanziaria ed organizzativa;

- compatibilità dell'attività di formazione con l'oggetto sociale o lo scopo associativo;
- sussistenza dei requisiti di onorabilità dei soci, associati, amministratori o rappresentanti;
- trasparenza amministrativa e contabile dell'Ente;
- un numero di formatori non inferiore a cinque, e in particolare:

a) formatori, già inseriti nell'elenco dell'ente iscritto ai sensi del previgente D.M. 222/2004 con atto di questa amministrazione, anche in possesso dei requisiti previsti dall'art. 18, comma 3, lettere a) e b) del decreto interministeriale n.180/2010, nelle persone di:

- 1) prof. GIOVANNUCCI Chiara, nata a Roma il 21 giugno 1950 (teorico);
- 2) prof. LUISO Francesco Paolo Giuseppe nato a Lucca il 28 marzo 1947 (teorico);
- 3) avv. UZQUEDA Ana Maria nata a Buenos Aires il 15 agosto 1964 (teorico e pratico);

b) formatori, di nuovo inserimento nell'elenco dell'ente, ai sensi della nuova disciplina, aventi i requisiti previsti dall'art. 18, comma 3, lettere a) e b) del decreto interministeriale n.180/2010, nelle persone di:

- 1) prof. BARTOLOMUCCI Pierfrancesco nato a Sora l'8 ottobre 1973 (teorico);
- 2) avv. BRUNO Clara nata a Copertino (LE) il 12 aprile 1981 (teorico);
- 3) avv. COREA Ulisse nato a Catanzaro il 19 dicembre 1969 (teorico);
- 4) prof. DALFINO Domenico nato a Bari il 5 settembre 1970 (teorico);
- 5) avv. LICCI Paola nata a Lecce il 9 agosto 1983 (teorico);
- 6) avv. MAJORANO Angeloantonio nato a Bari il 25 maggio 1978 (teorico);
- 7) prof. MICCOLIS Giuseppe nato a Bari il 31 ottobre 1960 (teorico);
- 8) prof. NICOSIA Paolo Salvatore nato a Padova il 16 dicembre 1968 (teorico e pratico);
- 9) avv. NOVELLO Daniela nata ad Avellino il 5 febbraio 1969 (teorico);
- 10) prof. PANZAROLA Andrea nato a Perugia il 2 settembre 1971 (teorico);
- 11) prof. SANTAGATA Filomena nata a Cosenza il 7 agosto 1970 (teorico);
- 12) avv. SANTAGADA Giuseppe nato a Taranto il 22 ottobre 1977 (teorico);
- 13) prof. TISCINI Roberta nata a Roma il 29 marzo 1972 (teorico);
- 14) avv. TOTA Gabriella nata a Terlizzi il 15 febbraio 1977 (teorico);
- 15) avv. VITALE Maria nata a Napoli il 21 luglio 1971 (teorico);
- 16) avv. VALERINI Fabio nato a La Spezia 13 giugno 1977 (teorico);
- 17) prof. ZUMPANO Maria Angela nata a Pisa il 26 agosto 1961 (teorico);

- sede legale sita in: via Appia Pignatelli n. 62 – 00187 ROMA;

- strutture amministrative per lo svolgimento dell'attività didattica:

- 1) via Appia Pignatelli n. 62 – 00187 ROMA

- strutture logistiche per lo svolgimento dell'attività didattica:

- 1) via Appia Pignatelli n. 62 – 00187 ROMA

- previsione e istituzione di un percorso formativo, per i mediatori, di durata complessiva non inferiore a 50 ore con i requisiti previsti dall'art. 18, lettere f) e h) del d.i. 180/2010;

- previsione e istituzione di un distinto percorso di aggiornamento formativo, per i mediatori, di durata complessiva non inferiore a 18 ore biennali con i requisiti previsti dall'art. 18, lettere g) e h) del decreto interministeriale 180/2010;

- individuazione di un responsabile scientifico con i requisiti di cui all'art. 18, lettera i) del decreto interministeriale n.180/2010 nelle persone di:

prof. GIOVANNUCCI Chiara, nata a Roma il 21 giugno 1950 (teorico);

Ritenuto, quindi, che l'ente in esame risulta in possesso dei requisiti previsti dall'art.18 del decreto interministeriale n.180/2010;

**CONFERMA**

L'iscrizione dell'Università telematica "Universitas Mercatorum", con sede legale in Roma, via Appia Pignatelli n. 62, P.I. 09106101000, sito web [www.unimerceatorum.it](http://www.unimerceatorum.it), e-mail [ateneo.unimerceatorum@legalmail.it](mailto:ateneo.unimerceatorum@legalmail.it), già isoritta con PDG 24/05/2010 tra gli enti abilitati a tenere corsi di formazione previsti dall'art. 4, comma 3, del D.M. 23 luglio 2004, n. 222 al numero progressivo 76 del Registro degli enti abilitati all'attività di formazione dei mediatori.

**DISPONE**

che il suddetto ente è abilitato a proseguire l'attività di formazione dei mediatori anche ai sensi della disciplina di cui al d.lgs. 4 marzo 2010 n.28 e al decreto interministeriale 18 ottobre 2010 n. 180;

**DISPONE**

L'inserimento della società sopra indicata al n. 76 dell'elenco degli enti di formazione dei mediatori tenuto presso questa Direzione Generale ai sensi dell'art.17 del decreto interministeriale 18 ottobre 2010 n.180.

L'ente iscritto è obbligato a comunicare immediatamente tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione, compreso l'adempimento dell'obbligo di aggiornamento formativo dei formatori iscritti negli elenchi dell'Università telematica "Universitas Mercatorum", ai sensi dell'art.18, comma 3, lettera a) del decreto interministeriale 180/2010.

La perdita dei requisiti richiesti per l'iscrizione nell'elenco degli enti di formazione dei mediatori comporterà la sospensione e/o la cancellazione dallo stesso, come previsto dall'art. 10 del decreto interministeriale n.180/2010, richiamato dall'art.19.

Roma, 26/1/2011

IL DIRETTORE GENERALE  
Maria Teresa Saragnano

